



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,  
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

24 maggio 2023

---

# **Rapporto esplicativo concernente la revisione del 24 maggio 2023 dell'ordinanza sulla promozione dell'energia**

## 1. Punti essenziali del progetto

### 1.1 Contributo d'investimento: nuova deroga al limite inferiore della potenza nel caso degli impianti idroelettrici

Nel caso delle piccole centrali idroelettriche con una potenza inferiore a 300 kW vi è il rischio che gli impianti risanati o da risanare con fondi pubblici debbano essere dismessi dai gestori per motivi finanziari, qualora la tecnica imponga rinnovamenti o ampliamenti (ad es. sostituzione delle turbine, dei componenti elettromeccanici o riparazione della condotta di adduzione).

I gestori di impianti idroelettrici risanati o da risanare devono quindi poter ricevere un contributo d'investimento per lavori di rinnovamento o ampliamento considerevoli. Da un lato, ciò assicura la produzione di elettricità ecologicamente sostenibile dal punto di vista legale e, dall'altro, evita il ricorso inutile ai fondi pubblici. La nuova disposizione non riguarda né i nuovi impianti né gli impianti che non sottostanno all'obbligo di risanamento.

Ai sensi dell'articolo 83a della legge del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPac; RS 814.20) e dell'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP; RS 923.0) i gestori di centrali idroelettriche sono obbligati a risanare entro la fine del 2030 gli impianti che pregiudicano in misura considerevole le acque, indipendentemente dalle loro dimensioni. In cambio delle misure adottate i gestori degli impianti ricevono un indennizzo totale conformemente all'articolo 34 della legge del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne; RS 730.0). L'indennizzo riguarda esclusivamente i costi necessari per il risanamento ecologico degli impianti e viene corrisposto dal 2012.

L'Ufficio federale dell'energia (UFE) prevede che entro il 2030<sup>1</sup> da 50 a 100 circa degli impianti con una potenza inferiore a 300 kW soggetti all'obbligo di risanamento risponderanno ai criteri stabiliti dall'articolo 47 e segg. dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione dell'energia (OPEN; RS 730.03) e avranno quindi diritto a un contributo d'investimento, sempre che gli investimenti per il rinnovamento o l'ampliamento non siano economicamente redditizi. In assenza di un sussidio la produzione a rischio è stimata intorno ai 50-75 GWh<sup>2</sup>. I fondi necessari, pari a circa 2,5 milioni di franchi all'anno, possono essere finanziati attraverso il Fondo per il supplemento rete.

### 1.2 Adeguamenti del sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

#### 1.2.1 Adeguamento del metodo di calcolo impiegato per determinare il prezzo di mercato di riferimento

Dall'inizio del 2022 il prezzo di mercato di riferimento per gli impianti «delle altre tecnologie» (tutte tranne il fotovoltaico) sottoposti a una misurazione del profilo di carico viene calcolato mensilmente (in precedenza il calcolo era trimestrale). Questo cambio di metodo è dovuto al fatto che il calcolo trimestrale rappresentava mediamente uno svantaggio sistematico: infatti i piccoli impianti idroelettrici, in particolare, ma anche quelli eolici e a biomassa producono maggiormente nei mesi del trimestre in cui i prezzi sono tendenzialmente più bassi.

Anche con il calcolo mensile, tuttavia, si profilano perdite finanziarie, in particolare per alcuni gestori di centrali idroelettriche ad acqua fluente, la cui produzione elettrica non è controllabile. Ciò perché per questi impianti i prezzi dell'elettricità e la produzione si muovono spesso in direzioni opposte in autunno e in primavera. Per ovviare a questa situazione il prezzo di mercato di riferimento deve essere calcolato per tutte le tecnologie attraverso una ponderazione in funzione dei volumi e deve essere indicato per

<sup>1</sup> Termine del sostegno agli impianti idroelettrici secondo l'articolo 38 capoverso 1 lettera b numero 2 LEne.

<sup>2</sup> Corrisponde al fabbisogno di elettricità di un massimo di 15 000 economie domestiche per un consumo medio pari a 5 000 kWh per economia domestica.

ciascuna tecnologia (analogamente al metodo di calcolo adottato per il fotovoltaico). Secondo tale metodo di calcolo il prezzo di borsa viene ponderato in funzione dell'effettiva quantità di elettricità immessa in rete ogni quarto d'ora e si calcola una media mensile. Ai fini di un calcolo unitario e trasparente, per la ponderazione dei volumi vengono utilizzati i profili di carico pubblicati da Pronovo SA. Fungono da base di riferimento gli impianti con misurazione del profilo di carico registrati nel sistema svizzero delle garanzie d'origine. In media questa metodologia non porta né a perdite né a profitti per i gestori degli impianti.

Per permettere un'ulteriore uniformazione, anche il prezzo di mercato di riferimento per gli impianti fotovoltaici deve essere calcolato mensilmente (fino ad oggi il calcolo è stato trimestrale).

Per gli impianti la cui produzione è comunicata solo trimestralmente, il prezzo di mercato di riferimento corrisponde alla media trimestrale.

### 1.2.2 Adeguamento dell'indennità di gestione per gli impianti nella commercializzazione diretta

Nel quadro del sistema di remunerazione per l'immissione in rete di elettricità è stato introdotto nel 2018 il modello di commercializzazione diretta dell'energia prodotta. Questo modello intende incentivare una qualità elevata delle previsioni e una produzione conforme al mercato.

Per evitare che i costi della commercializzazione diretta penalizzino i gestori di impianti che aderiscono a questo tipo di commercializzazione rispetto a quelli che immettono l'elettricità in rete al prezzo di mercato di riferimento, ai primi viene corrisposta un'indennità di gestione. Questa indennità deve coprire i costi della commercializzazione diretta.

L'indennità di gestione è composta da costi fissi (amministrazione, commercializzazione in generale) e da costi variabili (costi dell'energia di compensazione). Per il primo calcolo dell'indennità di gestione sono stati considerati i seguenti importi per le singole tecnologie:

Tecnologia	Quota costi fissi		Quota costi variabili	
	%	ct./kWh	%	ct./kWh
<b>Impianti fotovoltaici ed eolici</b>	20,0 %	0,11	80,0 %	0,44
<b>Impianti idroelettrici</b>	39,3 %	0,11	60,7 %	0,17
<b>Impianti di incenerimento di rifiuti urbani</b>	68,8 %	0,11	31,3 %	0,05
<b>Altri impianti a biomassa</b>	39,3 %	0,11	60,7 %	0,17

Per stabilire la quota di costi variabili sono stati considerati i prezzi dell'energia di compensazione degli anni 2013-2015 e l'importo dell'indennità di gestione è stato fissato come illustrato nella seguente tabella:

Tecnologia	Indennità di gestione (ct./kWh)
<b>Impianti fotovoltaici ed eolici</b>	0,55
<b>Impianti idroelettrici</b>	0,28
<b>Impianti di incenerimento di rifiuti urbani</b>	0,16
<b>Altri impianti a biomassa</b>	0,28

Poiché l'anno scorso è stato caratterizzato, oltre che dai prezzi elevati dell'elettricità, anche da un forte aumento dei prezzi dell'energia di compensazione, l'indennità di gestione deve essere corretta. A tal

fine occorre rivedere il metodo di base per far sì che in futuro i prezzi correnti dell'energia di compensazione influiscano in misura variabile sull'indennità di gestione.

Da un lato l'indennità di gestione deve essere stabilita su base mensile e, d'altro, la quota variabile deve essere calcolata tenendo conto dei prezzi effettivi dell'energia di compensazione. La quota dei costi variabili viene quindi indicizzata (in base ai prezzi dell'energia di compensazione considerati per il calcolo dell'attuale indennità di gestione): a seconda del livello dei prezzi dell'energia di compensazione la quota variabile dell'indennità di gestione per il mese corrispondente viene aumentata o ridotta.

**Esempio:**

<b>Prezzi dell'energia di compensazione</b>	<b>Short position</b>	<b>Long position</b>
<b>Valore medio 2013–2015</b>	7,48 cent./kWh	2,55 cent./kWh
<b>Gennaio 2023</b>	27,68 cent./kWh	8,47 cent./kWh

Costi di opportunità medi 2013–2015:  $(7,48 \text{ ct./kWh} - 2,55 \text{ ct./kWh}) / 2 = 2,47 \text{ ct./kWh}$

Costi di opportunità medi gennaio 2023:  $(27,68 \text{ ct./kWh} - 8,47 \text{ ct./kWh}) / 2 = 9,61 \text{ ct./kWh}$

Adeguamento dell'indennità di gestione per gli impianti idroelettrici:

$0,11 \text{ ct./kWh} + (0,17 \text{ ct./kWh} * 9,61 \text{ ct./kWh} / 2,47 \text{ ct./kWh}) = 0,77 \text{ ct./kWh}$

Per la conversione valutaria dei prezzi dell'energia di compensazione vengono utilizzati i corsi medi mensili pubblicati dall'AFC.

I prezzi dell'energia di compensazione sono legati ai prezzi dell'elettricità. Ciò significa che quando i secondi aumentano, anche i primi crescono. A causa dell'elevato livello dei prezzi, dal 2022 l'indennità di gestione non copre più il forte aumento subito dai prezzi dell'energia di compensazione. Per tale motivo a partire dall'anno scorso alcuni gestori di impianti hanno subito in parte gravi perdite finanziarie. Con ogni probabilità questa situazione indesiderata non cambierà nel secondo trimestre del 2023 né più avanti. Per poterla risolvere il prima possibile è necessario che la presente modifica dell'ordinanza entri in vigore retroattivamente dal 1° aprile 2023. Sul piano temporale la retroattività è contenuta, dal momento che il secondo trimestre verrà fatturato solo dopo che il Consiglio federale avrà approvato la presente modifica dell'ordinanza. Inoltre, l'adeguamento favorisce i gestori degli impianti.

## **2. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni**

A causa della modifica operata al metodo di calcolo applicato per il prezzo di mercato di riferimento, l'onere a carico dell'organo di esecuzione subirà un aumento minimo. Tale aumento può essere coperto con le risorse di personale già disponibili. Considerati gli attuali prezzi dell'energia di compensazione, l'adeguamento del metodo di calcolo applicato per la determinazione dell'indennità di gestione comporterà un maggiore onere a carico del Fondo per il supplemento rete. Visti i prezzi di gennaio e febbraio 2023, la spesa per l'indennità di gestione dovrebbe raddoppiarsi o triplicarsi. Nel 2022 tale indennità ha raggiunto gli otto milioni di franchi. Per effetto del nuovo metodo di calcolo e ipotizzando gli stessi prezzi attuali i costi potrebbero salire a circa 20–25 milioni. A seconda del livello dei prezzi, tuttavia, le spese a carico del Fondo per il supplemento rete possono risultare inferiori o ancora maggiori. Occorre tenere presente che prezzi dell'elettricità elevati riducono il premio di immissione e quindi l'onere a carico del Fondo per il supplemento rete. Potrebbe così essere coperto il conseguente aumento dell'indennità di gestione. I 2,5 milioni necessari per i piccoli impianti idroelettrici risanati possono essere finanziati con i fondi preventivati. Le restanti modifiche non comportano particolari conseguenze finanziarie, a livello di personale né di altro tipo per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

### **3. Conseguenze sull'economia, l'ambiente e la società**

La modifica concernente il contributo d'investimento non ha alcun impatto sostanziale sull'economia, sull'ambiente o sulla società. L'onere a carico del Fondo per il supplemento rete, attraverso cui vengono finanziati i contributi d'investimento, aumenterà, tuttavia le spese aggiuntive derivanti dalle nuove deroghe sono molto contenute rispetto all'onere complessivo. La nuova disposizione riduce al minimo il rischio di un utilizzo inutile di fondi pubblici.

La revisione del metodo di calcolo per il prezzo di mercato di riferimento e per l'indennità di gestione ridurranno l'onere finanziario a carico dei gestori degli impianti; in cambio aumenterà quello a carico del Fondo per il supplemento rete.

### **4. Commento alle singole disposizioni**

#### *Art. 9 cpv. 2 lett. c*

La presente revisione introduce al capoverso 2 lettera c una nuova deroga. I gestori di impianti soggetti all'obbligo di risanamento e con una capacità inferiore a 300 kW devono poter beneficiare di un contributo d'investimento a favore di un rinnovamento o ampliamento considerevole, se in mancanza di tale contributo l'investimento non sarebbe economicamente redditizio (art. 29 cpv. 3 lett. b<sup>bbis</sup> LEne). Ciò, tuttavia, solo se non vengono eseguiti nuovi interventi in acque naturali o preziose sul piano ecologico. Siamo di fronte a un nuovo intervento se, ad esempio, vengono compromesse la libera circolazione dei pesci o il bilancio in materiale detritico o se i flussi discontinui arrecano ulteriore pregiudizio. L'intervento viene valutato in rapporto all'impianto specifico. Prima della concessione del sussidio viene consultato l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

Il risanamento ecologico delle centrali idroelettriche già esistenti permette di migliorare lo stato ecologico dei sistemi idrici interessati. Pertanto è opportuno esonerare dal limite inferiore di potenza di 300 kW gli impianti che vengono o sono stati sottoposti a risanamento ecologico.

Nel quadro del risanamento della forza idrica i Cantoni hanno identificato attraverso pianificazioni strategiche gli impianti idroelettrici che necessitano di essere risanati. Nella decisione che stabilisce l'obbligo di risanamento per un impianto si chiede al relativo gestore di illustrare in uno studio di più varianti in che modo intende rimediare al pregiudizio arrecato. La scelta della variante più idonea viene effettuata dall'autorità cantonale preposta al rilascio della concessione e dall'UFAM, tenendo conto, tra le altre cose, dell'aspetto ecologico (potenziale e miglioramento), della proporzionalità dell'onere richiesto e degli obiettivi della politica energetica. In questo modo si vuole garantire l'implementazione di soluzioni valide sul piano ecologico. La variante ritenuta più idonea viene scelta prima dell'attribuzione di un eventuale contributo d'investimento, quindi indipendentemente da esso.

Le società che gestiscono impianti con una potenza inferiore a 300 kW e che sono già stati sottoposti a risanamento o per i quali l'UFAM ha già assicurato l'indennità dovranno poter ricevere un contributo d'investimento per un risanamento o un ampliamento considerevoli, a condizione che tali interventi non causino un nuovo o un ulteriore pregiudizio in termini ecologici. Il pregiudizio viene valutato in rapporto al singolo impianto specifico. Prima della concessione del sussidio viene consultato l'UFAM.

#### *Art. 15*

In futuro i prezzi di mercato di riferimento devono essere calcolati con cadenza mensile e attraverso una ponderazione basata sui volumi per ciascuna tecnologia. Per gli impianti la cui produzione è comunicata trimestralmente anziché mensilmente, si calcola una media trimestrale. Tutti i valori sono pubblicati trimestralmente.

*Art. 26*

In futuro l'indennità di gestione sarà composta da una parte fissa per i costi di commercializzazione e da una parte variabile per i costi dell'energia di compensazione. Per ulteriori dettagli al riguardo si veda il paragrafo 1.2.2.

*Art. 62 cpv. 1 lett. b*

Adeguamento redazionale dovuto al fatto che le leggi in questione non vengono citate per la prima volta in questo punto della presente ordinanza.